



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DECRETO N. 21 DEL 4/2/2009

**ELEZIONI DEL XIV CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**- Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali -**

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

- VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna;
- VISTO l'art. 3, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;
- VISTA la legge regionale statutaria 10 luglio 2008, n. 1;
- VISTA la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale";
- VISTA la legge 23 febbraio 1995, n. 43, avente ad oggetto "Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario";
- VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 140 del 15 dicembre 2008, di attribuzione delle funzioni di Vice Presidente della Regione all'Assessore dei Lavori Pubblici, Dottor Carlo Mannoni;
- PRESO ATTO delle dimissioni volontarie del Presidente della Regione, presentate al Presidente del Consiglio regionale in data 25 novembre 2008 e diventate efficaci trenta giorni dopo la presentazione in data 26 dicembre 2008 come comunicato dal Presidente del Consiglio regionale con nota n. 15504 del 26 dicembre 2008;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge statutaria, per effetto di tali dimissioni, il Consiglio regionale è sciolto dal 26 dicembre 2008, sono indette nuove elezioni e le funzioni di Presidente della Regione sono svolte dal Vice Presidente fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione a seguito delle elezioni;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL VICE PRESIDENTE

DECRETO N. 21

DEL 4/2/2009

- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 144 del 26 dicembre 2008, con il quale sono state indette, per domenica 15 e lunedì 16 febbraio 2009, le elezioni del XIV Consiglio regionale e del Presidente della Regione;
- VISTO** il decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, che disciplina, all'articolo 1, l'esercizio domiciliare del voto per gli elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali;
- CONSIDERATO** che l'ambito di applicazione della norma da ultimo richiamata è delineato dal comma 2 del citato articolo, in virtù del quale tali disposizioni si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale, nonché in occasione delle elezioni comunali e provinciali;
- PRESO ATTO** che non è espressamente prevista l'applicazione di tale norma alle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale;
- PREMESSO** che il Ministero dell'interno ha già ritenuto la suddetta disciplina applicabile anche nel caso di elezioni regionali, nelle regioni a statuto ordinario per le quali sia tuttora operante la normativa in materia elettorale prevista dalle leggi statali;
- ATTESO** che la Regione Sardegna non si è ancora dotata di una compiuta disciplina in materia elettorale e da ciò discende che, per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione, si osservano le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario (articolo 3, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2);
- CONSIDERATA** anche a seguito di interlocuzioni con il Ministero dell'Interno, la possibilità che, anche per la specifica ipotesi del voto domiciliare, la Regione Sardegna possa avvalersi della estensione dell'ambito applicativo della relativa disciplina, così come consentito dal suddetto Ministero per le regioni a statuto ordinario;
- CONSIDERATO** altresì che tale interpretazione estensiva trova fondamento in ulteriori considerazioni di carattere costituzionale quali la tutela del diritto di voto garantito dall'articolo 48 della



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL VICE PRESIDENTE

DECRETO N. 21

DEL 4/2/2009

Costituzione e il rispetto del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, disposizioni dalle quali si evince il più generale principio del *favor voti*,

**DECRETA**

- di ritenere applicabile alle elezioni del XIV Consiglio regionale della Sardegna e del Presidente della Regione, che si terranno il 15 e 16 febbraio 2009, la disciplina di cui all'articolo 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, recante norme per l'esercizio domiciliare del voto degli elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali;
  
- di dare mandato ai competenti Uffici dell'Amministrazione regionale affinché predispongano gli atti necessari per la puntuale applicazione della disciplina di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, lì 4 febbraio 2009

**Il Vice Presidente**

Carlo Mannoni